R.G. TRIB. FED. n. 43/19

(Proc. P.A. 19/19)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 novembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri: - Gaetano Di Bella (tessera Fise n. 000056/M); - Bruno Nasisi (tessera Fise n. 000331/M); - Domenico Tripoli (tessera Fise n. 045516/M); - Erika Brukato Lo Re (tessera Fise n. 034514/M); - Federico Arezzo (tessera Fise n. 000695/M); - Gianluca Macchiarella (tessera Fise n. 042174/M); - Flavio Sinagra (tessera Fise n. 011680/E); - Filippo Infantino (tessera Fise n. 000542/M); - Francesco Pagano (tessera Fise n. 054636/M); - Mario Roggio (tessera Fise n. 15622/M); - Karen Dalton (tessera Fise n. 000707/M)

per la violazione dell'art. 1 Reg. Giust. Fise oltre che dell'art. 27.11 Regolamento di amministrazione e Contabilità e della delibera FISE n. 313 del 19 aprile 2016.

PREMESSO CHE

- il procedimento nasce dalla segnalazione datata 11 febbraio 2019 effettuata dal Segretario Generale della Fise con cui veniva trasmessa la relazione dell'Organismo di Vigilanza FISE (per brevità, ODV) sull'attività del Comitato Regionale FISE Sicilia e relativi allegati, nonché dalla segnalazione pervenuta dalla Procura Generale dello Sport con cui i tesserati Gaetano Di Bella, Bruno Nasisi, Karen Dalton, Domenico Tripoli, Francesco Pagano, Erika Brucato Lo Re, Federico Arezzo chiedevano di valutare se le condotte dell'ODV e del Consiglio Federale – il quale aveva disposto con la delibera n. 108 del 4 febbraio 2019 lo scioglimento del Comitato Regionale Sicilia – avessero violato i principi dello Statuto CONI e della FISE ed il Codice Etico;

- la Procura Federale, applicato il Procuratore Nazionale dello Sport, Dott. Paolo Lupi, *ex* art. 52, n. 2 Codice della Giustizia Sportiva CONI, al termine delle indagini, comunicata in data 18 settembre 2019 l'intenzione di procedere al deferimento degli indagati, acquisite le memorie difensive,

procedeva il successivo 7 ottobre 2019 al deposito dell'atto di deferimento per gli odierni incolpati, rilevando che "*dalle indagini svolte risulta documentato e provato che, in violazione della delibera n. 313 del 19 aprile 2016, sono state effettuate dal Comitato Regionale F.I.S.E. Sicilia, senza la preventiva autorizzazione della Federazione, nell'anno 2017 almeno nove spese di importo superiore ad Euro 5.000,00= e nell'anno 2018 almeno otto spese di importo superiore ad Euro 5.000,00=*";

- ai sensi dell'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per la data dell'8 novembre 2019, disponendone la comunicazione agli incolpati, alla Procura Federale ed alla Procura Generale dello Sport;

- perveniva tempestivamente presso la segreteria del Tribunale memoria difensiva a firma dell'Avv. Riccardo Di Bella nell'interesse dei deferiti Gaetano Di Bella, Bruno Nasisi, Domenico Tripoli, Erika Brukato Lo Re, Federico Arezzo, Francesco Pagano, Mario Roggio, Karen Dalton, corredata da istanza istruttoria con la quale si chiedeva l'escussione del teste Dott. Domenico Landi – Commissario del Comitato Regionale FISE Sicilia - su circostanziati capitoli di prova;

- perveniva, altresì, istanza di applicazione di misure alternative ai sensi dell'art. 12 R.G. da parte dei deferiti Filippo Infantino, Gianluca Macchiarella e Flavio Sinagra;

- all'udienza dell'8 novembre 2019, preliminarmente, l'Avv. Riccardo Di Bella e la Procura Federale sottoponevano all'attenzione del Tribunale un accordo ai sensi dell'art. 47 R.G. ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 30 per i deferiti Bruno Nasisi, Domenico Tripoli, Erika Brukato Lo Re, Federico Arezzo, Francesco Pagano, Mario Roggio, Karen Dalton;

- l'Avv. Di Bella chiedeva, altresì, senza adesione da parte della Procura Federale, che nel caso di accoglimento della predetta istanza, il Tribunale differisse l'esecuzione della pena a partire dal 1° dicembre 2019, in considerazione dello svolgimento dell'Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale FISE Sicilia, indetta dal Commissario per il giorno 18 novembre 2019;

- all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale rigettava la richiesta per come formulata ritenendo contrastante con la *ratio* dell'art. 47 R.G. la richiesta di differimento della esecuzione della pena nel caso di accoglimento dell'istanza e che, comunque, nessuna disposizione consente di individuare un diverso termine di decorrenza della sanzione;

- pertanto, dichiarato aperto il dibattimento, la Procura e l'Avv. Di Bella pervenivano, con riferimento ai deferiti Bruno Nasisi, Domenico Tripoli, Erika Brukato Lo Re, Federico Arezzo, Francesco Pagano, Mario Roggio, Karen Dalton, a conclusioni congiunte chiedendo l'applicazione della sospensione per 30 giorni, *ex* art. 6, lett. e) Reg. Giustizia Fise;

- l'Avv. Di Bella chiedeva il differimento della esecuzione della pena a partire dal 1° dicembre 2019 senza, tuttavia, condizionare a detta richiesta l'efficacia dell'accordo;

- con riferimento, poi, alla posizione dei deferiti Sigg.ri Flavio Sinagra, Filippo Infantino, Gianluca Macchiarella, la Procura prestava il proprio consenso all'applicazione delle misure alternative alla sanzione proposte ex art. 12 Reg. Giustizia Fise e, pertanto, il Tribunale disponeva la separazione dei procedimenti con creazione di un autonomo fascicolo ordinando la trasmissione delle istanze al Consiglio Federale per il necessario - ancorché non vincolante - parere;

- l'udienza proseguiva con riferimento alla posizione del Sig. Gaetano di Bella;

- con riferimento alla istanza istruttoria la Procura si opponeva ritenendo che le stesse fossero non contestate o comunque irrilevanti;

- il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, rigettava la richiesta istruttoria ed invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni;

- la Procura, riportandosi a tutti gli atti di indagine, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione *ex* art. 6, lett. e) per giorni sessanta e l'ammenda, *ex* art. 6, lett. c) per euro 5.000,00;

- l'Avv. Di Bella, riportandosi alla memoria difensiva, chiedeva il proscioglimento del deferito e, in subordine, l'esecuzione della condanna a far data dal 1° dicembre in considerazione della richiamata Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISE Sicilia.

- il Tribunale riservava la decisione.

CONSIDERATO CHE

- l'unica parte della relazione dell'ODV che ha condotto all'odierno procedimento è contenuta a pag. 14 laddove si dichiara che "*dall'esame dei mastrini di contabilità forniti dal Comitato emergerebbe cospicuo elenco di costi sostenuti per importi superiori ad € 5.000,00 per i quali, nonostante espressa richiesta, non è stata fornita delibera autorizzativa assunta dal Consiglio federale Fise*";

- in particolare, si fa riferimento, per l'anno 2017, al pagamento in favore di: Città del Mare Hotel Village per euro 6.444,00; Centro coppe M. G. per euro 6.456,03; P. società agricola srl per euro

15.308,00 + pensione ragazzi, tecnico, tutor, pranzo finale extra paglia per un totale di euro 22.009,00; F.F. per euro 7.612,,80 + chiusura FDR 3.806,40 per un totale di euro 11.419,20; C.N. per euro 8.385,62; I. srl per euro 14.710,36; R.A. per euro 7.337,63; G.G. per euro 7.636,48; G.B. (comunicazione Trofeo gold per euro 3.909,98+1.000) + (organizzazione e partecipazione a convegni + rimborso spese per euro 3.728,70) per un totale di euro 8.638,68;

a) invece, con riferimento all'anno 2018, venivano indicate le seguenti spese effettuate in violazione della delibera n. 313/2016: P.G.M. organizzazione e partecipazione a convegni servizio per forniture alberghiere per euro 6.364,00; F.F. attività revisore 2017 per euro (da sommare per competenza a quelle sostenute nell'anno precedente); I. srl contratto e rimborsi per euro 9.760,35; R.A. tutor e docenze e rimborsi per euro 5.443,54; V.M.G. docenze e tecnico stages per euro 5.163,51 + 120,00; G.B. coordinamento organizzativo per euro 7.616,20; P. società agricola organizzazione giochi sportivi per euro 10.200,00; P.G. collaborazione tecnico sportiva+ rimborsi per euro 6.000,00;

- in data 16 aprile 2019 il Commissario del Comitato Regionale FISE Sicilia dichiarava che *"dalle verifiche effettuate e dal colloquio avuto con A.R. è emerso che lo stesso per l'anno 2018 ha percepito compensi per l'attività di assistenza alle Commissioni d'esame di importo superiore complessivo ad euro 5.000"* e, ancora, che "…*dalle verifiche effettuate rispetto alla relazione dell'organismo di vigilanza ho accertato che vi sono stati impegni di spesa superiori ad euro 5.000 che non erano stati preventivamente autorizzati dal consiglio federale né successivamente ratificati dallo stesso quali ad esempio gli importi corrisposti alla G.*";
- nella memoria difensiva depositata nell'interesse dei deferiti si sostiene che i pagamenti in contestazione sono 15 e non 17 perché due pagamenti sarebbero stati considerati due volte;
- in particolare, con riferimento alle spese per F.F. anno 2017; I. srl anno 2017; I. srl anno 2018; P.G. anno 2018, avendo determinato un impegno di spesa, la Difesa del deferito rileva che sono state approvate dalla Federazione con contratto sottoscritto dal Presidente; inoltre, il limite di 5.000 euro non viene superato dai pagamenti in favore di: Centro coppe M.; C.N.; R.A.; G.G.; G.B.; R.A.; V.M. perché il totale indicato nella relazione dell'ODV è la sommatoria di una pluralità di pagamenti effettuati a fronte di una pluralità di fatture emesse per forniture e servizi resi nel corso dell'anno; si tratta di pagamenti comprensivi di rimborso spese; con riferimento alle voci di spesa PGM e Hotel Village per la Difesa trattasi di spese per alloggio ospiti e premiati per la festa del Cavaliere anni 2017 e 2018 in relazione alle quali *"fino a pochi giorni prima dell'evento non si ha contezza del numero*

degli ospiti, quindi non è possibile stabilire con anticipo se la spesa supererà (ed eventualmente di quanto) l'importo di euro 5.000"; con riferimento alle voci di spesa P., queste *"fanno riferimento a n. 8 fatture inerenti al vitto e all'alloggio di tecnici federali e dei ragazzi partecipanti a vari stage. Di queste otto fatture solo 4 (quelle relative agli stage estivi dei ragazzi) superano la soglia dei € 5.000";*

- dall'interpretazione della delibera, si evince – sempre secondo la Difesa del deferito - che la stessa *"conferisce (sempre nei limiti degli scopi istituzionali dei Comitati regionali) un'autonomia contrattuale fino a € 5.000 (oltre iva) per ogni impegno di spesa. Il limite quindi dei € 5.000 fa riferimento all'impegno di spesa e non al pagamento";*

1) parimenti, per il difensore del Deferito, contestazioni analoghe devono essere svolte per il pagamento dei compensi ai tecnici federali C.N.; R.A.; G.G..

RITENUTO CHE

- è pacifico, alla luce dello Statuto e degli apparati regolamentari federali, che i Comitati Regionali FISE non possono essere considerati quali autonomi soggetti di diritto, dotati di personalità giuridica, dovendosi gli stessi qualificare come una mera "articolazione periferica" della Federazione, sottoposti alla vigilanza ed al controllo della stessa, come ribadito, altresì, anche dalla recente giurisprudenza in materia (sentenza del Tribunale di Modena n. 520/2019 acquisita in atti); peraltro lo Statuto FISE prevede che i Comitati Regionali, sebbene dotati di autonomia amministrativo-contabile, devono sottoporre annualmente al Consiglio Federale il conto consuntivo ed il conto preventivo;
- la *ratio* genitrice della delibera n. 313/2016 è, con tutta evidenza, quella di evitare il congestionamento amministrativo derivante dalla necessità di autorizzare ogni singola voce di spesa e, tanto, trova conferma nella corrispondenza presente in atti tra la Consigliera Di Giuseppe e l'Avv. Caporizzi, già Segretario Generale Fise, estensore della delibera n. 313/16;
- nello specifico, l'Avv. Caporizzi ha dichiarato che *"Nel 2016…si pose il problema pratico della regolarizzazione della firma di una serie di contratti a livello locale…in relazione ai quali i Presidenti Regionali non avevano poteri di firma…Non potendosi pensare che il Presidente federale potesse provvedere a tutte dette firme….si attribuì ai Presidenti Regionali la nota procura notarile …finalizzata al disbrigo di tali firme, riservandosi il Presidente la sola firma dei contratti locali che eccedevano l'importo di € 5.000,00";*

- tuttavia, v'è discrasia sia nel testo della delibera (tra la parte descrittiva e quella dispositiva) e sia tra la delibera e la successiva procura notarile;
- difatti, mentre nella parte introduttiva della delibera n. 313/16 espressamente si indica che l'importo di euro 5.000 deve essere considerato Iva esclusa, nella parte dispositiva si indica solo l'importo di euro 5.000 senza alcun riferimento all'Iva;
- anche nella procura notarile non si fa alcun riferimento all'Iva;
- quindi, riguardo alla considerazione di tale imposta il disordine causato dall'estensore può aver ingenerato confusione nei deferiti con conseguente violazione colposa del precetto;
- invece, non può trovare accoglimento la tesi difensiva relativa alla mancata violazione del precetto laddove si tratta di pagamenti costituenti la sommatoria di fatture emesse nel corso dell'anno;
- difatti, il frazionamento di una prestazione - quale l'attività tecnica - che deve essere obbligatoriamente programmata ed indicata nel bilancio preventivo comporta elusione di un precetto e, quindi, dolosa violazione dello stesso;

a) pertanto, tutti i pagamenti che, nella fattispecie in esame, come sopra espressamente riportati, esorbitano l'importo di euro 6.100,00 euro sono da considerarsi in violazione della delibera 313/16;

b) le pronunce rese nel corso di questi anni da parte degli Organi di Giustizia della Federazione sono pacificamente orientate nel senso dell'illegittimità delle spese effettuate dai Comitati regionali senza la necessaria autorizzazione;

- del resto, al netto di ogni considerazione in ordine alle ragioni poste alla base della memoria difensiva, dalla stessa emerge un'ammissione di responsabilità con riferimento alle quattro voci di spesa indicate alle pagine 3 e 4 della stessa memoria, risultando palesemente prive di giustificazione;

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- nella complessiva verifica di sussistenza degli illeciti disciplinari, questo Tribunale non può non tenere conto della sostanziale ammissione di responsabilità con riferimento alle posizioni dei deferiti Nasisi, Tripoli, Brucato Lo Re, Arezzo, Pagano, Dalton, tutti consiglieri, ai quali va riconosciuta minore responsabilità con conseguente considerazione di congruità della sanzione che le parti congiuntamente chiedono che venga applicata;

- dalla lettura dell'articolato provvedimento di incolpazione emergono una serie di condotte disciplinarmente rilevanti che non sono state, però, inserite nell'ambito del presente procedimento e che, tuttavia, meritano una approfondita valutazione, per come meglio indicato nella parte dispositiva della decisione

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

Ai Sigg.ri Bruno Nasisi, Domenico Tripoli, Erika Brucato Lo Re, Federico Arezzo, Francesco Pagano, Karen Dalton la sanzione della sospensione per giorni 30, *ex* art. 6, lett. e) Regolamento Giustizia FISE

E

al Sig. Gaetano Di Bella la sanzione della sospensione per giorni 60, *ex* art. 6, lett. e) Regolamento Giustizia FISE, oltre all'ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila), *ex* art. 6, lett. c) Regolamento Giustizia Fise.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti gli eventuali ulteriori profili di responsabilità per i comportamenti disciplinarmente rilevanti ed emergenti dallo stesso provvedimento di incolpazione (nonché da svariati elementi presenti nel fascicolo) ma non oggetto dell'odierno procedimento, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati dal Comitato Regionale FISE Sicilia (alla presenza del Presidente Di Bella) a favore di P. società agr. srl per oltre 32.000,00 euro.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 11 novembre 2019.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta